

*La Sezione toscana dell'INU esprime profonda preoccupazione per il pdl 42/2011.*

*Il pdl in itinere, nella attuale formulazione, appare notevolmente peggiorativo rispetto alle versioni in pregresso agli atti del Consiglio: l'intera impostazione, oggi radicalmente innovata, è incentrata sulla sottoscrizione di accordi di programma comportanti effetto di deroga automatica agli strumenti della pianificazione ed agli atti di governo del territorio comunali, provinciali e regionali.*

*Da oltre quindici anni almeno la Regione Toscana, prima in Italia, ha costantemente scongiurato effetti di "variante automatica" agli strumenti conseguenti ad accordi o fonti estranee agli ordinari procedimenti pianificatori: la legge si pone, quindi, in radicale controtendenza alla consolidata tradizione legislativa regionale in materia di governo del territorio.*

*Lo iato rispetto ai principi della materia si manifesta sotto altro profilo: da oltre un quindicennio la Regione Toscana scongiura i percorsi di pianificazione settoriale, rifiutando esplicitamente l'ipotesi di procedimenti pianificatori concernenti singoli ambiti dell'azione amministrativa. Anche sotto tale profilo, la scelta di un percorso ad hoc per alcuni tipi di "opere" appare quanto meno contrastante con i canoni dalle riforma urbanistica sinora perseguita dalla Regione.*

*La proposta appare incerta anche dal punto di vista tecnico redazionale: a mero titolo di esempio, l'art. 5, comma 1, del pdl ipotizza "casi in cui il procedimento di formazione degli strumenti ed atti di governo del territorio... preveda la possibilità di presentare osservazioni", trascurando la circostanza che - per inderogabile canone costituzionale (risalente a Corte Cost. 38/66) - tutti i piani aventi efficacia conformativa devono prevedere il doppio step consiliare, con facoltà di intervento per i privati: non sussistono, quindi, ipotesi di strumenti ed atti non contemplanti osservazioni, come adombrato dal Consiglio.*

*L'art. 8, comma 2, consente alla Regione, su impulso privato, un ruolo paragiustiziale sulle valutazioni di altri enti territoriali di almeno incerta collocazione sistematica.*

*E', tuttavia, l'impianto complessivo della legge a destare preoccupazione: in luogo della cooperazione interistituzionale è delineato un modello dei rapporti tra Enti territoriali piramidale e derogatorio: l'incapacità di convergenze sugli obiettivi strategici dell'azione amministrativa induce la Regione, con tutta evidenza, ad invocare astratti poteri sostitutivi.*

*Peraltro, la Sezione dell'INU non intende, certo, disconoscere le esigenze acceleratorie connesse al perseguimento degli interessi pubblicistici ipotizzati dal pdl: sarebbe a tal fine ben possibile, è più opportuno, per il legislatore regionale intervenire introducendo, nel corpo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, un art. 54bis relativo ai poteri di deroga agli strumenti della pianificazione ed atti di governo del territorio di Regione, Provincia e Comune per opere ed interventi di interesse regionale.*

*La soluzione proposta appare corretta e maggiormente in linea con la tradizione legislativa regionale in quanto esplicita nel corpo della legge 1/05 la potestà di deroga agli ordinari strumenti della pianificazione, senza introdurre un corpus normativo eccezionale e derogatorio relativo ad alcune opere.*

*La Sezione auspica, difatti, che gli effetti di varianti automatica agli strumenti restino, almeno in Toscana, un lontano ricordo della peggiore legislazione statale.*